



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 19-06-2020

Reg. generale n. 392 del 19-06-2020

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9".**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RICHIAMATO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare il comma 3, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale prevede: *“7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere*

al
l

’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

.
”.
,
DATO ATTO che con determinazione del Funzionario responsabile del 3° Settore n. 57/331 del 18/06/2019 veniva disposto di aderire alla Convenzione Consip denominata: “Energia Elettrica 16” – Lotto n. 9, per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze elettriche intestate al Comune di Treia, affidando la fornitura stessa alla Società A2A Energia S.p.A. con per la durata di 12 mesi con decorrenza presunta dal 01/09/2019;

RITENUTO, pertanto, in previsione della scadenza del contratto in essere per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, ad esclusione della pubblica illuminazione, alla data del 31/08/2020, dover provvedere all’acquisizione della nuova fornitura di energia elettrica, in adempimento ai suddetti obblighi di legge;

VERIFICATO che in data 05/02/2020 è stato attivato il Lotto 9 (Umbria, Marche) dell’apposita convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 17”, avente ad oggetto “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 17 – id 2155” - CIG 7911193AFB, la quale prevede la possibilità di scelta tra prezzo fisso o variabile;

CONSIDERATO che:

- ai fini del contenimento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica comunali, è necessario conseguire idonee azioni amministrative finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibili vantaggiose per l’Ente;
- la convenzione Consip “Energia Elettrica 17”, Lotto n. 9 – Società fornitrice: A2A Energia S.p.A. consentirà all’Amministrazione comunale di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi necessari per procedere con un’autonoma procedura d’acquisto;
- in tale presupposto, ed in adempimento alle disposizioni legislative sopra menzionate, è necessario aderire, per la fornitura di energia elettrica in oggetto, alla convenzione Consip suindicata, affidando così la fornitura di energia elettrica e servizi connessi alla Società A2A Energia S.p.A., alle condizioni di cui alla convenzione medesima;
- a seguito di un esame dei corrispettivi applicati negli ultimi mesi per l’opzione a prezzo fisso e variabile, al momento attuale risulta conveniente optare per la fornitura a prezzo variabile, in quanto di molto inferiori;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 17” - Lotto n. 9, che prevede la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, così come sotto identificata, compilando ed inviando l’ordinativo di fornitura tramite l’apposito portale:

- Nome commerciale: Energia Elettrica 17 – Lotto n. 9;
- Fornitore: A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano;
- Tipo contratto: fornitura a prezzo variabile;
- Durata contratto: 12 mesi;

PRECISATO, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il presente contratto intende perseguire è garantire la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze del Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze del Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, per un anno;

- le clausole essenziali del contratto sono indicate negli atti della convenzione Consip “Energia Elettrica 17” - Lotto n. 9, di cui al portale: www.acquistinretepa.it;
- il contratto verrà stipulato sulla base di quanto stabilito nella convenzione Consip;
- la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, viene effettuata facendo ricorso alla convenzione Consip;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG ZB22D5FFA1 (CIG derivato);

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ADERIRE alla convenzione Consip denominata: “Energia Elettrica 17” – Lotto n. 9, per la fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche intestate al Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, secondo le caratteristiche e le condizioni così come sotto riportate:
 1. Nome commerciale: Energia Elettrica 16 – Lotto n. 9;
 2. Fornitore: A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano;
 3. Tipo contratto: fornitura a prezzo variabile;
 4. Durata contratto: 12 mesi;
3. di AFFIDARE alla Società A2A Energia S.p.A. con sede legale a Milano, la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile ed i servizi connessi per le utenze elettriche del Comune di Treia, ad esclusione della pubblica illuminazione, alle condizioni della convenzione Consip Energia Elettrica 17 – Lotto 9;
4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta arch. Lauretta Massei;
5. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza

dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di DARE ATTO che la spesa per la relativa fornitura verrà impegnata con successivo atto, a seguito della conferma dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore contraente;
9. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-08-2020

Treia, 21-07-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 21-07-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
